

ORIGINALE

Registro Generale Determine: n. 87-2024

DETERMINA
nr. 76/Direttore Generale del 19.04.2024

Oggetto: validazione dell'aggiornamento del PEF 2024 -2025 del **Comune di Santa Croce sull'Arno** ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento in applicazione del MTR-2 ARERA.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021 n.363/2021/R/RIF "Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" ed il suo Allegato A – "Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR-2;
- la determina n. 52-DG del 13/05/2022 con la quale è stato validato il PEF 2022-2025 del **Comune di Santa Croce sull'Arno** ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento per il medesimo periodo ai sensi del MTR-2;
- l'art. 8 della predetta deliberazione n.363/2021/R/RIF che ne prevede l'aggiornamento del PEF 2024-2025, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;
- la deliberazione ARERA 389/2023/R/RIF con oggetto: "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" e richiamati, in particolare, della stessa:
 - l'articolo 1, comma 2 che stabilisce, tra l'altro, che con riguardo alla rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per le annualità 2024 e 2025, il gestore aggiorna il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente territorialmente competente, che, in esito alla procedura di validazione di cui al comma 7.4 della deliberazione 363/2021/R/RIF compiuta sulla base delle informazioni e degli atti enucleati al comma 7.3 del medesimo provvedimento, assume le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmette all'Autorità nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai commi 8.2 e 8.3 della citata deliberazione 363/2021/R/rif;
 - l'articolo 3 che, tra l'altro, stabilisce che la determinazione delle tariffe per l'anno 2024 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2022, mentre la determinazione delle tariffe per l'anno 2025 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato previsionale e che per gli anni 2024 e 2025 si considerano i seguenti tassi di inflazione: $I_{2023}=4,5\%$ e $I_{2024}=8,8\%$, mentre per l'anno 2025 si assume inflazione nulla.
 - l'art. 4 che, ai fini della determinazione del parametro ρ_a per il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, aggiorna il valore del tasso di inflazione programmata ($rpia$), ponendolo al 2,7%, e, sempre a tale fine, introduce il coefficiente CR/a che tenga conto dei maggiori

oneri sostenuti per il servizio integrato dei rifiuti urbani negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato fino al 7% tenuto conto del vincolo nella valorizzazione del parametro ρ_a .

- l'art. 7 che introduce la novità che la valutazione di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo richiama all'ETC ai fini della valorizzazione del coefficiente γ_2 , α , di cui al comma 3.1 del MTR-2, debba essere coerente con il macro-indicatore R1, di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/rif e in particolare che allo stesso coefficiente può essere attribuita una valutazione "soddisfacente" - contestualmente quantificandolo nell'ambito dell'intervallo $[-0.15, 0]$ – solo nel caso il valore assunto dal macro-indicatore R1 sia $\geq$ (maggiore o uguale) a 0,85.
- la determinazione ARERA n.1/DTAC/2023 ed in particolare:
 - i suoi quattro (4) allegati: Allegato 1: contenente il *tool* di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025; Allegato 2: contenente lo schema-tipo di relazione di accompagnamento; Allegato 3: contenente lo schema-tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato; Allegato 4: contenente lo schema-tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto pubblico;
 - l'art. 1, comma 2, relativamente alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF;
 - l'art. 2 relativamente alla determinazione del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata $H\alpha$;
 - l'art. 3, nel quale, al fine di fornire chiarimenti applicati, si prevede:
 - ✓ al comma 1 che: *«Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 2 del MTR-2 e all'articolo 1 della deliberazione 389/2023/R/RIF, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 devono essere opportunamente illustrate nella relazione di accompagnamento di cui al comma 27.4 del MTR-2, secondo lo schema tipo di cui alla lettera b) del comma 1.1.»*.
 - ✓ al comma 2 che: *«Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 7 del MTR-2, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del piano economico-finanziario deve:*
 - a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2022 o 2023 utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;*
 - b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2024 e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno, anche tenendo conto dei costi del servizio così come risultanti dai piani economico-finanziari predisposti dai precedenti gestori.»*.
 - ✓ al comma 3 che *«L'Ente territorialmente competente, anche alla luce degli esiti dell'attività di validazione al medesimo richiesta, può valorizzare, secondo le modalità operative declinate nel tool di calcolo di cui alla lettera a) del comma 1.1, il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all'annualità 2023 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del*

comma 7.5 del MTR-2) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a /2023=4,5%, individuato dalla deliberazione 389/2023/R/RIF.»

ACCERTATO che:

- l'art. 1 «*Definizioni*» dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA 363/2021/R/RIF individua l'«*Ente territorialmente competente*» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «*costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;*»
- essendo questo Ente «*costituito ed operativo*», ad esso spetta, in qualità di Ente di governo dell'Ambito ATO Toscana Costa, assumere il ruolo di ETC ed assolvere alle funzioni ad esso assegnate dalle Deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF;
- l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR-2, in particolare per la predisposizione del PEF ai fini delle entrate tariffarie di riferimento, coincide con l'ambito tariffario, ovvero il territorio, comunale o sovra-comunale, nel quale si applica la medesima tariffa (sia essa TARI o tariffa corrispettiva);
- nell'ATO Toscana Costa vi è al momento una tariffa differenziata su base comunale e che pertanto: a) l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR-2 coincide con il singolo Comune; b) il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative ad ogni singolo Comune; c) questo ETC è tenuto alla validazione di un PEF per ognuno dei 100 Comuni di sua competenza.

DATO ATTO che:

- l'Assemblea dell'Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa" con delibera n. 12 del 13/11/2020 ha individuato il Gestore unico per i 100 Comuni dell'Ambito affidando tale ruolo fino al 31/12/2035 (data di avvio 01/01/2021) alla società *in house* RetiAmbiente S.p.A.
- i Comuni complessivamente serviti da RetiAmbiente sono dal 01/01/2024 nel numero di 97 e che i restanti 3 (Carrara, Lucca e Massa) lo saranno entro il 01/01/2030, con la previsione che Carrara e Massa lo siano dal 01/01/2025.

VISTA la deliberazione 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF avente ad oggetto "*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*".

DATO ATTO che dal 01/01/2024 per tutte le gestioni dell'Ambito è stato individuato lo schema III, ai sensi dell'art.3, comma 1 del TQRIF.

RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 17/2023 che ha approvato i criteri per la quantificazione dei parametri e dei coefficienti di competenza dell'Ente ai fini dell'aggiornamento tariffario 2024-2025.

RICHIAMATI:

- la legge 147/13, articolo 1, commi 639 e seguenti, che ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della predetta legge 147/13:
 - comma 652 che dispone che il comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. 158/99 o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga", "*può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti*

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti".

- comma 654 che stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";*
- comma 668 che riconosce, ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *"l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";*
- l'art. 1, comma 169 della legge 296/06 che stabilisce che. *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*
- l'art. 1, comma 683, della legge 147/13 che dispone che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";*

VISTA la legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"* che all'art. 3 del suddetto DL ha introdotto: il comma 5-quinquies che prevede che: *«A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.».*

CONSIDERATO che:

- questo ETC, come previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, deve procedere alla validazione dell'aggiornamento del PEF 2024-2025 del **Comune di Santa Croce sull'Arno** ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento e consentire quindi al consiglio comunale di assumere le conseguenti deliberazioni entro i termini di legge sopra evidenziati;
- sul suddetto Comune, i Soggetti che operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF sono i seguenti:

GESTORE 1 ¹	COMUNE
RetiAmbiente S.p.A.	Comune di Santa Croce sull'Arno

VISTA la seguente documentazione trasmessa a questo ETC dal Gestore **RetiAmbiente S.p.A.**, a mezzo p.e.c.:

¹ RetiAmbiente S.p.A. effettua il servizio mediante la propria società operativa locale (SOL) GEOFOR S.p.A.